

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Difensore Civico della Sardegna

AL CONSIGLIO REGIONALE E AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(LR 17 gennaio 1989, n. 4, art. 10.1)

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(L 15 maggio 1997, n. 127, art. 16)

RELAZIONE PER L'ANNO 2025

Cagliari, 31 marzo 2026

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

ANNO 2025

La presente relazione è redatta in conformità ai contenuti necessari così individuati dall'art. 10 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, il quale pone a carico del Difensore civico regionale l'onere di presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 127 del 1997, la relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato e della Camera.

Avv. Marco Enrico

Sede: Consiglio regionale della Sardegna

Via Roma n. 25, Cagliari

Numero Verde: 800-060160 (Ore 10-12 dal lunedì al giovedì)

[pec: difensorecivico@pec.crsardegna.it](mailto:difensorecivico@pec.crsardegna.it)

[email: difensorecivico@consregsardegna.it](mailto:difensorecivico@consregsardegna.it)

sito web: <https://www.consregsardegna.it/relazioni-con-i-cittadini/autorita-di-garanzia/difensore-civico/>

Sono trascorsi oltre tre anni dal Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, datato 27 gennaio 2023¹. Periodo nel quale l'attività del Difensore civico ha avuto modo di andare finalmente a regime, articolandosi in tre direttrici principali: l'attività "ordinaria", le iniziative di sensibilizzazione e la partecipazione ai lavori del Coordinamento nazionale dei difensori civici.

A tale ultimo proposito, è doveroso ricordare come il 20 e il 21 giugno si sia tenuta per la prima volta in Sardegna, precisamente ad Alghero, una riunione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, importante organismo di valorizzazione del ruolo istituzionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome che, nato come sede idonea a realizzare le opportune relazioni con le altre di esperienze nazionali e internazionali, sta evolvendo in sede di confronto tra le diverse esperienze di difesa civica regionale al fine di raggiungere un livello sempre maggiore di uniformità nelle attività, e di continuare a promuovere e consolidare l'istituto del Difensore civico e l'attività della Difesa Civica in Italia, per garantire la tutela non giurisdizionale, in primo luogo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

A tal fine, oltre alla data Algherese, il Coordinamento si è riunito a cadenza bimestrale per tutto il 2025. Da segnalare l'incontro con il Garante Nazionale per la Privacy (il 6 ottobre a Roma) e, per quanto riguarda il Difensore civico della Sardegna, anche la partecipazione in qualità di relatore Italiano alla prima riunione dei Difensori civici del Sud America sul tema dei diritti umani, che si è tenuta a El Salvador nel mese di agosto. Mentre in ambito europeo vi è stata la partecipazione all'evento "Difesa Civica Italiana in Europa: diritti, territori, autonomie – Il ruolo dei Difensori civici nell'Unione Europea multilivello", tenutosi a Bruxelles nel mese di novembre.

Nello stesso mese di novembre, il Difensore civico della Sardegna è stato nominato ufficiale di collegamento con gli uffici della Mediatrice Europea e con l'International Ombudsman of World.

¹ Il Difensore civico regionale, nominato con decreto del Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale, è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

Sul versante delle iniziative di sensibilizzazione va invece senz'altra citata quella sul "Posto Occupato" in tema di contrasto al femminicidio e alla violenza di genere. Iniziativa fatta propria da Istituzioni (a partire dal Consiglio regionale della Sardegna e dal suo Presidente), Scuole, Istituti di credito, Associazioni culturali, Società sportive e dallo stesso Coordinamento nazionale.

Sullo stesso fronte, nel 2025 si sono poste le basi per il progetto "Libros. Gli ultimi. Pagine di libertà e cittadinanza. Il diritto di leggere e la libertà di capire". Iniziativa sul tema della povertà culturale negli strati bassi della popolazione. È stato inoltre presentato, nell'ambito del progetto SoGlobe, coordinato dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna, il progetto "Istruzioni di cittadinanza digitale", che mira a ridurre il *digital-divide* in materia di accesso ai servizi amministrativi erogati in modalità telematica.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ossia quella disciplinata dalla Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 4, che introdusse l'istituto della difesa civica nel panorama normativo della Sardegna, va innanzitutto ricordato che al Difensore civico sono affidate funzioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione Regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione².

Conseguentemente, tra i compiti del Difensore civico vi è quello di rilevare irregolarità, negligenze e ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando sia la legittimità sia il merito degli atti e suggerendo i conseguenti rimedi³.

Si tratta di un'attività di controllo esercitata prevalentemente su richiesta dei diretti interessati, ma anche d'ufficio o su iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti e interessi collettivi, per opera di un'Autorità di Garanzia, il Difensore civico,

² Il Difensore civico, al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, controlla l'attività:

- dell'Amministrazione regionale;
- degli enti strumentali;
- degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali;
- dei concessionari di pubblici servizi regionali;
- di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.

Il controllo e la vigilanza si estendono, inoltre, nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle aziende sanitarie operanti nel territorio regionale.

³ Ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva, il Difensore civico, interviene nei casi di inerzie o risposte insoddisfacenti dell'amministrazione e/o degli enti sui quali esercita il controllo. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o che abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso amministrazioni o enti regionali, hanno diritto di chiedere notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi inutilmente trenta giorni o ricevuta risposta insoddisfacente, possono richiedere l'intervento del Difensore civico.

designata dal Consiglio regionale e nominata dal Presidente della Regione, che trova la sua legittimazione ultima nell'idea per la quale è proprio il Popolo Sardo che verifica il corretto esercizio dei poteri affidati all'Amministrazione regionale, differenziandosi in tal modo sia dal controllo esercitato dalla magistratura amministrativa o contabile, espressione dello Stato nazionale, sia da quello esercitato dalle strutture deputate ai controlli interni, espressione della stessa amministrazione coinvolta⁴.

L'art. 16 della Legge 127 del 1997 ha poi esteso al Difensore civico regionale la competenza sulle amministrazioni periferiche dello stato, ad eccezione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, attribuendogli le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Per quanto attiene agli Enti locali, va invece segnalata la L. 42 del 26 marzo 2010: "Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini".

Questa norma, che ha fatto seguito alla soppressione della figura del Difensore civico comunale, espressamente motivata in base all'esigenza di risparmiare risorse pubbliche (sarebbe interessante mettere a confronto i dati su quanto sia stato effettivamente risparmiato e su quanto costi alle amministrazioni comunali, e soprattutto ai cittadini, aver eliminato una figura che, chiamata a migliorare l'efficacia dei procedimenti, consente un notevole risparmio di risorse, in termini di tempo e di costi del personale) al momento non trova applicazione nel territorio della Sardegna.

Per questo motivo, il Difensore civico regionale ha indirizzato ai sindaci metropolitani e ai presidenti delle provincie, l'invito a provvedere alla nomina del Difensore civico provinciale. Al contempo, in sede di Coordinamento nazionale, si è reso parte attiva nell'interlocuzione avviata con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie autonome, in merito all'opportunità di estendere la competenza dei difensori regionali nei confronti di tutte le amministrazioni del territorio, incluse quelle comunali, senza necessità di previa convenzione.

In ogni caso, si può sostenere che le dimensioni di questo vuoto di tutela siano circoscritte alle c.d. funzioni proprie dei comuni, dal momento che il Difensore civico

⁴ La figura del Difensore civico nasce in Italia intorno agli anni 70 sul modello dell'Ombudsman svedese e si afferma nella legislazione regionale, sedimentandosi nel tempo e divenendo progressivamente punto di riferimento dei cittadini che si rivolgono al Difensore per la tutela dei loro diritti. Per quanto riguarda la Sardegna, l'ufficio del Difensore civico è stato istituito, presso il Consiglio regionale, con la legge regionale n. 4 del 17 gennaio 1989 "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna".

regionale può intervenire sull'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e, ai sensi della già richiamata legge n. 127 del 1997, anche su quelle che i Comuni esercitano per conto dello Stato.

Tracciato il perimetro delle competenze, va detto che, come negli anni precedenti, anche nel 2025 l'attività dell'Ufficio (che ha ricevuto oltre 250 istanze, anche se non tutte ammissibili) si è articolata in tre direttrici principali:

- l'accesso agli atti;
- la partecipazione al procedimento;
- il diritto alle prestazioni sanitarie.

Con riferimento al primo aspetto, il Legislatore statale ha affidato al Difensore civico il rimedio stragiudiziale facoltativo del ricorso ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, esperibile dal destinatario di un provvedimento di differimento o di diniego tacito o espresso rispetto ad una richiesta di accesso agli atti.

A questa competenza il D.lgs. n. 33 del 2013 ha aggiunto quella sul riesame dei provvedimenti di diniego, in materia di accesso civico c.d. semplice o di quello che viene definito accesso generalizzato. In entrambi i casi il rimedio è gratuito e sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

A ben vedere anche questa attività è riconducibile alla funzione di controllo descritta in precedenza, laddove il Difensore civico verifica che siano stati rispettati i diritti e gli interessi di chi ha chiesto l'ostensione di un documento amministrativo.

Nel corso del 2025 le istanze pervenute sono state 43, in prevalenza ricorsi ex art. 25 della legge n. 241 del 90. Da notare che, rispetto agli anni precedenti, sono diminuite le domande di tutela avverso il diniego tacito, segno che le amministrazioni tendono comunque a fornire un riscontro, sia pur negativo, entro i tempi di definizione del procedimento.

A quelli ammissibili, ed ai ricorsi e reclami in materia di accesso agli atti, si affiancano 112 interventi di difesa civica propriamente detta, tra i quali assumono particolare rilevanza quelli relativi al diritto alle prestazioni sanitarie.

Sotto questo profilo vanno riconosciuti gli sforzi di questi ultimi anni, sia da parte dei Governi nazionali che di quelli Regionali, per abbattere i tempi d'attesa. A tal proposito, assume particolare interesse l'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 30/17 del 21.08.2024 sui percorsi di tutela, che permettono ai cittadini che non riescono a prenotare una visita nei tempi stabiliti di rivolgersi alle strutture private e ottenere un rimborso, al fine di verificare efficacia e sostenibilità dello strumento. Soluzione che, a parte qualche criticità, sembra incontrare il favore dei cittadini e che, insieme alla già segnalata opera di riduzione delle liste d'attesa, ha portato a una notevole riduzione delle richieste d'intervento da parte di chi non riusciva a prenotare una visita in tempo utile. Al contempo,

sono pervenute diverse richieste d'intervento in relazione alle procedure inerenti all'accesso al percorso di tutela e al rimborso delle spese anticipate dal cittadino.

Restando in ambito sanitario, va ricordato che a differenza di Lombardia, Campania, Piemonte, Liguria, Friuli e Provincia Autonoma di Bolzano, la Sardegna non ha finora dato attuazione all'art. 2 della legge 24/2017, c.d. Gelli-Bianco, che permette alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. In base a questa norma, il compito del Difensore civico è intervenire in caso di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, a tutela del diritto lesso, con i poteri e le modalità stabilite dalla legislazione regionale.

In questo caso il vuoto di tutela è però solo apparente, dal momento che le norme regionali assicurano comunque i livelli minimi di tutela previsti da quelle nazionali. Per rendersene conto è innanzitutto necessario chiarire cosa s'intende quando si parla d'intervenire per porre rimedio a disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Ossia, cosa s'intende per disfunzioni del sistema dell'assistenza.

La dottrina sostiene che in ambito sanitario il Difensore civico più che garante del diritto alla salute in senso stretto sia meglio qualificabile come garante del diritto alle prestazioni sanitarie: chiamato a intervenire quando viene negato o ostacolato l'accesso alle diagnosi o alle cure⁵. La lesione del diritto alla salute di cui ci si può lamentare di fronte al Difensore civico è dunque potenziale e non attuale. Se non riesco a fare una visita chiedo al Difensore d'intervenire per evitare una lesione del diritto alla salute che si potrebbe evitare proprio facendo la visita in questione. Se a causa del ritardo la mia patologia si aggrava in maniera irreversibile, allora si ha una lesione attuale del diritto alla salute di cui andrò a lamentarmi di fronte al giudice.

Questa ricostruzione trova conferma nella disciplina prevista dalle regioni che hanno esercitato la facoltà attribuita dalla legge nazionale. In Lombardia, per esempio, il Garante può intervenire nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi. Sono però espressamente escluse dalla competenza del Difensore regionale le valutazioni medico sanitarie. In base allo stesso ragionamento, la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia esclude l'intervento del difensore civico, in qualità di Garante del diritto alla salute, in materia di responsabilità sanitaria.

Posta in questi termini, la questione della competenza del Difensore civico, anche in veste di Garante del diritto alla salute, è dunque circoscritta agli aspetti amministrativi, gestiti da personale amministrativo, che precedono l'erogazione delle prestazioni sanitarie in senso stretto, ossia quelle erogate dai medici.

⁵ F. CARDARELLI, *L'attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al difensore civico regionale o provinciale*, in G. ALPA (a cura di), *La responsabilità sanitaria*, Pisa, 2022, p. 242.

Una volta inquadrato il problema nell'ottica della distinzione tra attività medica e amministrativa, è possibile verificare se in Sardegna, nonostante non sia stata formalmente affidata all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute, venga ugualmente raggiunto il livello minimo di tutela previsto dalla norma nazionale.

Tale verifica va fatta a partire dalla legge 4 dell'89, che prevede un sistema del tutto simile a quello appena descritto. Al terzo comma dell'art. 2 leggiamo, infatti, che il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti, in sintesi quelle che gli consentono di rilevare le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.

Sul tema del diritto alla salute vanno inoltre segnalate le competenze attribuite al Difensore civico dalla Legge regionale n. 9 del 3 marzo 1993.

Si tratta di una Legge sulla salvaguardia dell'utente del servizio sanitario che affida all'Ufficio di pubblica tutela, istituito presso ogni unità sanitaria locale, il compito di dirimere le controversie insorte tra gli utenti e gli operatori in ordine alla violazione di disposizioni in materia di accesso ai servizi, informazione, degenza, assistenza religiosa nei luoghi di cura, rispetto delle norme igieniche, orari di visita e altre disposizioni relative ai visitatori. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso l'Ufficio di pubblica tutela è previsto l'intervento del Difensore civico regionale.

La validità di queste disposizioni è confermata dal titolo II della legge regionale n. 24 del 2020, dedicato alla tutela della salute e benessere del cittadino, che all'art. 25 ribadisce l'istituzione degli Uffici di pubblica tutela nelle aziende sanitarie dell'Isola. Questa disposizione è stata ripresa da numerosi Atti aziendali, ma della sua attuazione non si è trovata alcuna traccia.

Per questo motivo, è stata inoltrata una richiesta d'informazioni alle Aziende sanitarie della Sardegna. In particolare, si è chiesto d'indicare il nominativo del Responsabile dell'Ufficio o, in alternativa, i motivi della sua mancata designazione.

In base alle risposte ricevute, il problema principale sembra legato all'assenza di indicazioni e linee guida da parte dell'Assessorato competente. Visto l'approssimarsi della scadenza del mandato, data la complessità della vicenda, si è pertanto deciso di affidare la questione al prossimo Difensore civico regionale. Per il momento, vista la delicatezza della tematica, ci si limita a ribadire l'importanza di un Ufficio destinato a garantire un canale di dialogo tra utenti e amministrazioni operanti in ambito sanitario.

Per quanto attiene alle richieste d'intervento che esulano dalle tematiche legate all'accesso alle prestazioni sanitarie è significativo il numero di domande legate a problematiche connesse a prestazioni sociali, in particolare modo quelle erogate dai servizi dei Comuni per conto della Regione o dello Stato e quelle che riguardano il riconoscimento

dello stato d'invalidità da parte dell'INPS. In questi casi all'Ufficio è spesso richiesta un'opera di mediazione tra le richieste dei cittadini e le difficoltà, sia di tipo finanziario sia di carenza di risorse in generale, delle amministrazioni coinvolte⁶. Sono poi numerose le richieste d'intervento in tema di tributi locali, la cui competenza, come già ricordato, è dei Difensori civici territoriali (sul punto va anche segnalata l'efficace presenza del Garante del contribuente).

Il richiamo alle competenze è fondamentale perché è soltanto nei confronti degli enti indicati nell'art. 2 della Legge istitutiva e in particolare dell'Amministrazione regionale (compresi gli uffici del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale) e degli Enti strumentali, che il Difensore civico può esercitare i poteri attribuiti dagli articoli 6 (esame congiunto della pratica e assegnazione di un termine massimo per la definizione del procedimento), 7 (coinvolgimento della Commissione consiliare competente per materia), 8 (diritto di accesso a documenti e notizie) e 9 (convocazione di funzionari e dipendenti delle amministrazioni coinvolte) della L.R. 4/1989.

Segnatamente, il secondo comma dell'art. 6 prevede che il Difensore civico, dopo aver informato l'Assessore competente, chieda al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica, ne stabilisca il tempo massimo di definizione e ne dia immediata notizia al Presidente della Giunta e a quello del Consiglio regionale, oltre ovviamente all'istante. Ancora più incisivo il disposto del quarto comma del medesimo articolo: "Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente e richiede la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente".

Allo stesso modo, ai sensi del terzo comma dell'art. 8: "Il funzionario o dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale, negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende".

⁶ Sono state tante le attività di consulenza e/o di supporto giuridico, che hanno riguardato una serie di questioni, in ordine alle quali si è ritenuto di dover intervenire anche, e soprattutto, con finalità deflative dell'eventuale contenzioso che ne sarebbe potuto scaturire. Vicende risolte o con un ripensamento dell'utente, reso edotto delle conseguenze potenzialmente negative della propria azione e/o dell'infondatezza della domanda collegata a quest'ultima, ovvero con una maggiore consapevolezza del proprio buon diritto di agire a tutela dei propri interessi. In ogni caso il Difensore civico risponde con impegno ed attenzione a tutte le richieste inoltrate dai cittadini; non è raro, infatti, che chi si rivolge al Difensore, necessiti di consigli e suggerimenti in ambiti che esulano dalle strette competenze dell'Ufficio. Anche questi casi – dei quali non si dà conto in questa relazione – vengono trattati dal Difensore e molti problemi risolti attraverso un colloquio diretto con gli interessati, secondo criteri ispirati alla ragionevolezza.

Norme che hanno anticipato il comma 9 dell'art. 2 della L. 241/90, per cui: "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

Sullo stesso tema, si segnalano le novità introdotte dalle numerose novelle che negli anni hanno interessato le norme nazionali che dettano disposizioni sui termini del procedimento, come quelle in materia di poteri sostitutivi, nonché quelle sul monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento, l'azione avverso il silenzio e il risarcimento del danno da ritardo.

Va poi sottolineato che i principi fissati dall'art. 2 della L.241/90 in ordine alla tempistica costituiscono parametri vincolanti per le legislazioni regionali ai sensi dell'art. 29, commi 2bis e ss., trattandosi di livelli essenziali delle prestazioni.

A queste norme si aggiunge l'obbligo in capo al Difensore civico (art. 8 comma 4 della L.R. 4/89) di dare immediata notizia alla magistratura competente nel caso in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato, ovvero che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa (in sede di Coordinamento nazionale sono state presentate varie relazioni in materia di segnalazione dell'omissione d'atti d'ufficio).

Nonostante il crescente numero delle istanze e, in taluni casi, la complessità delle stesse, l'Ufficio è finora riuscito a far ottenere una risposta ai cittadini che hanno presentato una richiesta d'intervento ammissibile, dimostrando l'efficacia dell'azione di mediazione e *moral suasion* connaturata alla funzione. Non si possono però nascondere le criticità derivanti dalla scarsità delle risorse a disposizione, costituite, al momento, oltre che dal Capo servizio, da un funzionario e due assistenti, tutti peraltro impegnati anche in attività di supporto alle altre Autorità di garanzia.

L'esiguità di tali risorse impedisce, inoltre, quella che appare una necessaria specializzazione delle stesse, in quanto, circoscrivendo il discorso alle sole attività ordinarie, si possono agevolmente distinguere tre aree d'intervento ben definite: quella in materia di diritto alle prestazioni sanitarie, quella in materia di accesso agli atti e quella in materia d'inerzia amministrativa.

Cagliari, li 31/03/2026

Con ossequio

Avv. Marco Enrico

